

La Ctp di Reggio Emilia sugli avvisi

Notifica estera, o firma o niente

DI VALERIO STROPPA

La notifica all'estero di un avviso di accertamento è inesistente se manca la firma del destinatario sulla ricevuta. Il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata rilasciato dall'ufficio postale non è sufficiente per considerare valida la consegna dell'atto. È quanto affermato dalla Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 74/03/2015, depositata lo scorso 2 marzo. La questione vedeva coinvolto un contribuente reggiano, residente in Spagna e regolarmente iscritto all'Aire. Nel 2013 l'Agenzia delle entrate ipotizzava una presunta plusvalenza realizzata sulla cessione di un terreno fabbricabile a una società di costruzioni per l'anno 2007. Accertando un maggior reddito di 181 mila euro, l'amministrazione richiedeva il pagamento di una maggiore Irpef di 42 mila euro più 50 mila euro di sanzioni. Il contribuente, rappresentato in giudizio da Federica Malvezzi e Lorenzo Esposito, contestava l'irregolarità della notifica. L'Agenzia aveva infatti spedito l'atto tramite servizio postale all'indirizzo della residenza spagnola risultante dall'Aire. Come riconosciuto dallo stesso ufficio, però, la ricevuta di ri-

torno non era mai pervenuta. «Dal duplicato dell'avviso di ricevimento prodotto non c'è la prova dell'effettivo ricevimento della raccomandata da parte del ricorrente», sottolinea la Ctp, «non compare alcuna firma del destinatario, che nell'apposito spazio risulta in bianco, pertanto non v'è certezza che la consegna sia avvenuta nelle mani del ricorrente». Secondo i giudici emiliani la notifica non è nulla, bensì inesistente, e non può ritenersi sanata nemmeno con la seconda notifica effettuata presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 60 del dpr n. 600/1973. Anche in questo caso, infatti, «manca la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito», aggiunge la commissione, «non essendo sufficiente il solo deposito nella casa comunale con il decorso del termine per compiuta giacenza». Principio, questo, già espresso dalla Cassazione con le sentenze nn. 21132/2009, 16141/2005 e 621/2007. Da qui l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'ufficio a rimborsare le spese del giudizio.

